



Milano, 28/02/06
Prot. n. 514/2006/CT

Legge Comunitaria 2005: le misure in materia di Ambiente.

Il Senato nella seduta n. 940 del 18 gennaio 2006, ha approvato in via definitiva, con 137 voti favorevoli, 1 contrario e 34 astenuti, la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (A.S. 3509-B) “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*”. Il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge stessa.

Circa le misure in tema di ambiente si segnalano:

- art. 11 “*Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi*”: obbligo, per i produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, di tenuta del registro di carico e scarico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario di trasporto);
- allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3): recepimento della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente;
- allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3): recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3): recepimento della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
- allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3): recepimento della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

Cristian Tolettini

Settore Ambiente

Segreteria Politica Federale

ctolettini@leganord.org

Art. 11, Legge 25 gennaio 2006, n. 29 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2006) - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.

(omissis)

Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO,
CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 11.

(Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi)

1. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione annuale al Catasto, di cui all'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti urbani.

(omissis)